



COMUNE di VIGNOLO
- Provincia di Cuneo -

Regolamento
del
CONSIGLIO
COMUNALE
e
delle
COMMISSIONI
CONSILIARI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30.06.2010
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 01.07.2013

INDICE

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Regolamento - Finalità	pag. 7
Art. 2 – Interpretazione del Regolamento	7
Art. 3 – Durata in carica del Consiglio.	7
Art. 4 – La sede delle adunanze	7

CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 5 – Presidenza delle adunanze	pag. 8
Art. 6 – Adunanze in cui si discute la mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta comunale	8
Art. 7 – Compiti e poteri del Presidente del Consiglio	8

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 – Costituzione	pag. 9
Art. 9 – Conferenza dei capi – gruppo.	9

CAPO IV COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 10 – Costituzione e composizione	pag. 9
Art. 11 – Presidenza e convocazione delle Commissioni	10
Art. 12 – Funzionamento delle Commissioni	10
Art. 13 – Funzioni delle Commissioni	10
Art. 14 – Segreteria delle Commissioni – Verbale delle sedute	10

CAPO V COMMISSIONI D'INDAGINE E D'INCHIESTA

Art. 15 – Commissioni d'indagine e d'inchiesta	pag. 11
Art. 16 – Commissioni speciali	12

CAPO VI
I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17 – Designazione delle funzioni	pag. 12
---	---------

PARTE II I CONSIGLIERI COMUNALI
--

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 18 – Riserva di legge	pag. 12
--------------------------------------	---------

CAPO II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19 – Entrata in carica - Convalida	pag. 12
Art. 20 – Dimissioni	13
Art. 21 – Decadenza e rimozione dalla carica	13
Art. 22 – Sospensione dalle funzioni	13

CAPO III
DIRITTI

Art. 23 – Diritto d’iniziativa	pag. 14
Art. 24 – Diritto di presentazione di interrogazioni	14
Art. 25 – Mozioni	15
Art. 26 – Richiesta di convocazione del Consiglio	15
Art. 27 – Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi	15
Art. 28 – Diritto al rilascio di copia di atti e documenti	15

CAPO IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29 – Diritto di esercizio del mandato elettivo	pag. 16
Art. 30 – Divieto di mandato imperativo	17
Art. 31 – Partecipazione alle adunanze	17
Art. 32 – Astensione obbligatoria	17
Art. 33 – Responsabilità personale – Esonero	18

CAPO V
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 34 – Nomine e designazioni di Consiglieri comunali	pag. 18
Art. 35 – Funzioni rappresentative	18

Art. 36 – Attribuzione di incarichi da parte del Sindaco	19
--	----

PARTE III ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

CAPO I
CONVOCAZIONE

Art. 37 – Competenza	pag. 19
Art. 38 – Avviso di convocazione	19
Art. 39 – Ordine del giorno	20
Art. 40 – Avviso di convocazione – Consegna: modalità	20
Art. 41 – Avviso di convocazione – Consegna: termini	21
Art. 42 – Ordine del Giorno – Pubblicazione e diffusione	21

CAPO II
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 43 – Deposito degli atti	pag. 22
Art. 44 – Adunanze di prima convocazione	22
Art. 45 – Adunanze di seconda convocazione	23
Art. 46 – Partecipazione dell’Assessore non Consigliere	23

CAPO III
PUBBLICITA’ DELLE ADUNANZE

Art. 47 – Adunanze pubbliche	pag. 23
Art. 48 – Adunanze segrete	24
Art. 49 – Adunanze “aperte“	24

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 50 – Comportamento dei Consiglieri	pag. 24
Art. 51 – Ordine della discussione	25
Art. 52 – Comportamento del pubblico	25
Art. 53 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula	26

CAPO V
ORDINE DEI LAVORI

Art. 54 – Comunicazioni - Interrogazioni	pag. 26
Art. 55 – Ordine di trattazione degli argomenti	26
Art. 56 – Discussione – Norme generali e durata interventi	27
Art. 57 – Questione pregiudiziale e sospensiva	27

Art. 58 – Fatto personale	28
Art. 59 – Termine dell’adunanza	28

CAPO VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – IL VERBALE

Art. 60 – La partecipazione del Segretario all’adunanza	pag. 28
Art. 61 – Il verbale dell’adunanza – Redazione e firma	28
Art. 62 – Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione	29

PARTE IV
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO
E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

CAPO I
FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO – AMMINISTRATIVO

Art. 63 – Criteri e modalità	pag. 30
--	---------

CAPO II
FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO

Art. 64 – Criteri e modalità	pag. 30
--	---------

PARTE V
LE DELIBERAZIONI

CAPO I
COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 65 – La competenza esclusiva	pag. 31
---	---------

CAPO II
LE DELIBERAZIONI

Art. 66 – Forma e contenuti	pag. 31
Art. 67 – Approvazione – Revoca – Modifica	32

CAPO III
LE VOTAZIONI

Art. 68 – Modalità generali	pag. 32
Art. 69 – Votazioni in forma palese	33

Art. 70 – votazione per appello nominale	33
Art. 71 – votazioni segrete	33
Art. 72 – Esito delle votazioni	34
Art. 73 – Deliberazioni immediatamente esecutive	34

PARTE VI NOMINE – DESIGNAZIONI – REVOCHE DI RAPPRESENTANTI

Art. 74 – Competenza del Consiglio – Termini – Interventi sostitutivi	pag. 34
---	---------

PARTE VII DISPOSIZIONI FINALI
--

Art. 75 – Entrata in vigore	pag. 35
Art. 76 – Diffusione	35

Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

PARTE I **ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 ***Regolamento - Finalità***

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (in seguito abbreviato in T.U.E.L.), dallo Statuto e dal presente Regolamento emanato in conformità all'art.38 del T.U.E.L.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, che si ispira ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

Art. 2 ***Interpretazione del Regolamento***

1. Le questioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate scritte, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica corredandola con il proprio parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio comunale.
3. Le questioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare nel corso della seduta, sono sottoposte al Sindaco. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi - gruppo presenti in aula e il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le questioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto della questione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori questioni.

Art. 3 ***Durata in carica del Consiglio***

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 4 ***La sede delle adunanze***

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. La parte principale della sala (aula), arredata con decoro ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Per particolari circostanze il Consiglio comunale potrà essere convocato in altra sede, che deve essere comunque consona ed idonea alla funzione ed assicurare in ogni caso il comodo accesso sia dei consiglieri che del pubblico.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Ogni volta che si tiene un'adunanza consiliare deve essere esposta la bandiera della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Piemonte.

CAPO II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Art. 5

Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, è il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale. 2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dall'assessore più anziano di età. 3. Le adunanze previste dal successivo art. 6 sono presiedute dal Consigliere anziano individuato ai sensi degli artt.40 e 73 del T.U.E.L.

Art. 6

Adunanze in cui si discute la mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta comunale

1. Le adunanze del Consiglio comunale indette, secondo la legge e lo Statuto, per la discussione della mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta, sono presiedute dal Consigliere anziano.

Art. 7

Compiti e poteri del Sindaco in funzione di Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e, nei limiti previsti dal presente regolamento, stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto con la sottoscrizione di tutti i Consiglieri che vi fanno parte al Segretario comunale il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura devono essere segnalate al Segretario comunale le variazioni della persona del Capo-gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4. Il Consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per scritto al Segretario comunale, da parte dei Consiglieri interessati.

Art. 9

Conferenza dei capi-gruppo

1. La conferenza dei capi-gruppo è convocata dal Sindaco o dalla maggioranza dei capi-gruppo ogni qualvolta lo ritenga utile per la programmazione e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio.

CAPO IV

COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 10

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica fra un minimo di tre ed un massimo di nove componenti, se non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento istitutivo.
2. Le Commissioni permanenti si dividono in commissioni consiliari, costituite esclusivamente da consiglieri e assessori previste dall'art. 17 dello statuto, e altre commissioni consultive costituite da consiglieri ed esterni o anche solo da esterni.
3. Tutte le commissioni sono composte con criterio proporzionale assicurando la presenza in esse della minoranza. Ogni gruppo di minoranza ha diritto di avere propri rappresentanti in almeno la metà delle commissioni permanenti.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il gruppo consiliare di riferimento designa, tramite il suo Capo - gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
5. Nelle commissioni consiliari, in caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo.

Art. 11

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente, in assenza di diversa disposizione di legge o del regolamento istitutivo, è eletto nel proprio seno nella prima riunione della Commissione, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Ogni commissario può votare un solo nome. E' facoltà della commissione eleggere al proprio interno un vice - presidente, salvo che la legge o il regolamento istitutivo dispongano in modo differente.
2. La commissione è convocata nella prima seduta dal Sindaco; in tutte le sedute successive dal Presidente della Commissione.
3. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
4. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno due membri della Commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
5. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte almeno quattro giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.

Art. 12

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando è presente la metà più uno dei componenti.
2. Il Sindaco ed i membri della Giunta, anche per le commissioni di cui non sono membri, possono sempre partecipare alle riunioni, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
3. Alle sedute delle Commissioni possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari, con funzioni di consulenza e relazione sugli argomenti in discussione.

Art. 13

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono emanazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni consultive e di studio concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti. Ad esse non possono essere assegnati poteri deliberativi.
2. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni al Consiglio comunale, nell'ambito delle materie di loro competenza.
3. Il Sindaco , la Giunta ed i singoli assessori possono richiedere alle commissioni pareri su argomenti di loro competenza.

Art. 14

Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un membro della Commissione designato dal Presidente o da un dipendente funzionario di area specifica.

2. Il Segretario redige il verbale sommario delle adunanze che, previa sottoscrizione del Presidente e dello stesso segretario, è depositato agli atti.
3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni vengono depositate presso la segreteria del Comune perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali.

CAPO V

COMMISSIONI D'INDAGINE E SPECIALI

Art.15

Commissioni d'indagine e d'inchiesta

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, in qualsiasi momento, può costituire commissioni per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione ed il funzionamento si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui ai precedenti articoli.
3. La presidenza delle commissioni d'indagine spetta alle opposizioni.
4. La costituzione delle commissioni d'indagine può essere richiesta da un qualunque consigliere. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
5. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi.
6. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
7. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, dei Revisori dei Conti, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
8. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata dal Segretario comunale o da un membro della Commissione designato dal Presidente qualora l'oggetto dell'indagine sia il Segretario comunale stesso.
9. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
10. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.
11. Si applicano le disposizioni dell'art.101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 relative alla facoltà di citare i testimoni e le loro responsabilità.

Art. 16

Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può costituire delle Commissioni speciali definendone il mandato, gli obiettivi ed i termini (se possibile) entro i quali questi devono essere raggiunti.
2. Per il funzionamento delle commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle commissioni permanenti

CAPO VI
I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art.17
Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Sindaco, qualora siano previste votazioni segrete, designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Sindaco. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Sindaco dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

PARTE II
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
NORME GENERALI

Art.18
Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19
Entrata in carica - Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità

di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 60 del T.U.E.L. provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del T.U.E.L.. Nel caso in cui il Consiglio ravvisi una causa di incompatibilità si procederà ai sensi dell'art. 69 del T.U.E.L.

Art. 20 ***Dimissioni***

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dall'interessato per iscritto al Consiglio comunale:
 - a) durante la seduta del Consiglio tramite consegna al Sindaco che ne dà lettura e ne cura l'acquisizione al protocollo comunale;
 - b) alla Segreteria comunale tramite consegna diretta con assunzione immediata al protocollo.

Le dimissioni devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni seguendo l'ordine delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

2. La surroga dei Consiglieri è regolata dall'art. 45 del T.U.E.L.

Art. 21 ***Decadenza e rimozione dalla carica***

1. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge; o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n.646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 59 del T.U.E.L.
2. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
3. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
4. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dall'art. 14 dello Statuto. Verificandosi le condizioni dallo stesso previste, la decadenza viene pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato, e decide conseguentemente.

Art. 22 ***Sospensione dalle funzioni***

1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui all'art. 59 del T.U.E.L.
2. Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata e procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha

riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

CAPO III DIRITTI

Art.23 *Diritto d'iniziativa*

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa che esercitano mediante la presentazione di proposte di deliberazione. Tale iniziativa deve essere avanzata da almeno tre Consiglieri.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria.
3. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale.
La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo.
Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
6. Gli emendamenti possono essere presentati al Presidente prima della seduta o nel corso della stessa. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

Art. 24 *Diritto di presentazione di interrogazioni*

1. Ai sensi dell'art. 43, 3° comma del T.U.E.L. i Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni.
2. Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni per la stessa seduta.
3. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco, alla Giunta o a un singolo assessore per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base al quale è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
4. Il Sindaco o l'Assessore possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta all'interrogante nella successiva seduta del Consiglio Comunale.

Art. 25 *Mozioni*

1. I consiglieri hanno diritto di presentare mozioni.
2. Nessun consigliere può presentare più di due mozioni per la stessa seduta.
3. La mozione consiste in un documento motivato volto a promuovere una presa di posizione del Consiglio su un determinato argomento.
4. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Sindaco almeno sei giorni prima della riunione del Consiglio Comunale e sono sottoscritte dal Consigliere proponente.
In casi particolari il Presidente può autorizzare la presentazione di una mozione anche immediatamente prima o nel corso dell'adunanza consigliare.
5. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
6. Le mozioni impegnano il Comune a comportamenti coerenti con i principi affermati e con la posizione assunta.

Art. 26

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda per scritto almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno nel quale perviene al protocollo del Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco.

Art. 27

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni, enti dipendenti o società controllate tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento o quelli per i quali il Sindaco opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'Amministrazione Comunale e delle persone, motivando espressamente per iscritto la fattispecie del diniego al Consigliere richiedente.
3. In quest'ultimo caso il consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla commissione consiliare permanente competente in materia la quale può autorizzare la consultazione fermo restando l'obbligo del segreto da parte del consigliere.
4. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale e ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.

Art. 28

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, hanno diritto al rilascio di copia degli atti preparatori delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei verbali delle Commissioni, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione, eccetto gli atti coperti da segreto ai sensi del 2° comma dell'articolo precedente.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata per iscritto dal Consigliere presso la Segreteria comunale, su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e firma.
3. Il rilascio delle copie avviene entro trenta giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n.8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n.604 e successive modificazioni.

CAPO IV **ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO**

Art.29

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dagli artt.79 e 81 del T.U.E.L.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta, salvo espressa rinuncia, l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. L'indennità di presenza, salvo espressa rinuncia, è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate. L'indennità non è dovuta se il consigliere arriva dopo mezz'ora dall'inizio della seduta o se si assenta senza giustificato motivo, prima della chiusura della seduta.
4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio.
5. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dall'art. 82 del T.U.E.L., non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti.
6. I Consiglieri comunali, formalmente e specificamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
7. In conformità a quanto dispone l'art.23 della legge 27 dicembre 1985, n.816, i Consiglieri comunali possono essere assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
8. Qualora si verifichi nei confronti dei Consiglieri comunali l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali e quando sussista

un interesse direttamente collegato ai fini dell'Ente, il Comune assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere l'interessato da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'interessato sarà tenuto a rimborsare all'Ente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art.30

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 31

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio.
La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, senza obbligo di fornire motivazioni.
Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima adunanza.
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario comunale affinché sia presa nota a verbale. Nel caso in cui il consigliere non avverta il segretario non avrà diritto all'indennità di presenza.

Art.32

Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte a decisioni che li riguardino direttamente od indirettamente relative a servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro parenti od affini fino al quarto grado civile.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art.33

Responsabilità personale - Esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente all'adunanza o che, per legittimi motivi, non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art.93 del T.U.E.L.

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 34

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, salvi i casi diversamente disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art.67 del T.U.E.L.
3. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica.
4. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma. Qualora si debba nominare un solo Consigliere e i gruppi consiliari abbiano designato più Consiglieri, viene nominato colui che ha conseguito la maggioranza relativa dei voti tra i designati.
5. Nel caso che il Consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico per dimissioni o per qualunque altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione, nella seduta successiva al verificarsi delle predette condizioni, con le modalità di cui ai commi precedenti.
6. Il Consiglio può procedere, su proposta del Sindaco, alla revoca dell'incarico di singoli rappresentanti dallo stesso nominati ed alla loro sostituzione.

Art. 35

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.

Art. 36

Attribuzione di incarichi da parte del Sindaco

1. Il Sindaco può attribuire incarichi a termine o per tutta la durata del mandato ai Consiglieri comunali in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.
2. Nel provvedimento di attribuzione dell'incarico viene definito l'oggetto e indicato l'eventuale termine. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione, dal Consigliere incaricato. L'incarico può essere revocato dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del Consigliere incaricato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

PARTE III

ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 37

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco, escluse le adunanze di cui al successivo terzo comma.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge, di Statuto o di regolamento (v. art. 26), in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto ai sensi dell'art.39 del T.U.E.L.

Art. 38

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento e dell'art. 14 dello Statuto.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione.
4. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.Negli altri casi si riunisce in seduta straordinaria.
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. Nell'avviso sono indicati gli argomenti da trattare che costituiscono l'Ordine del Giorno.

7. L'avviso di convocazione è munito del bollo del Comune ed è firmato dal **Sindaco** o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 39

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta, ai Consiglieri comunali e alle Commissioni permanenti.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 13, 23 e 24.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 48. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. Ove si tratti di temi che hanno già formato oggetto di precedenti delibere, deve esserne fatta menzione.

Art. 40

Avviso di convocazione - Consegna: modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere recapitato, a mezzo di un messo comunale, a ciascun Consigliere nel luogo da questi indicato. In caso di mancata indicazione del luogo di recapito esso dovrà essere effettuato alla residenza anagrafica del Consigliere.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuto recapito, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui lo stesso è stato effettuato e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione alla residenza anagrafica del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.
5. Eventuali mutamenti, anche temporanei, del luogo di notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio dovranno essere comunicati per iscritto. L'operatività della variazione viene ritenuta operante dopo tre giorni dal suo deposito nella Segreteria del Comune. La

modificazione resta valida per il tempo indicato. Se la designazione è a tempo indeterminato, essa resta valida ed operante fino all'indicazione di un nuovo luogo di recapito.

5 bis. L'avviso di convocazione può altresì essere notificato ai Consiglieri Comunali, che abbiano manifestato all'ufficio protocollo il proprio assenso, tramite strumenti telematici a mezzo di posta elettronica; in tal caso l'obbligo di consegna dell'avviso si considera osservato con la ricezione da parte dell'ufficio protocollo del messaggio telematico da parte del destinatario di avvenuta lettura della e-mail contenente lo stesso avviso; in assenza di tale prova di ricezione entro il terzo giorno antecedente la seduta consiliare, l'ufficio protocollo provvede ad avvisare telefonicamente dell'avvenuto invio dell'avviso il Consigliere Comunale interessato, concordando se necessario una diversa forma di notificazione d'urgenza.

Art. 41

Avviso di convocazione – Consegna: Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri rispettivamente almeno cinque giorni e tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza.
3. Per le adunanze di 2^a convocazione che avranno luogo in altro giorno l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'ora in cui è indetta la riunione. Qualora nell'avviso della prima convocazione sia già stato fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione non occorre sia dato ulteriore avviso a nessuno dei Consiglieri comunali. Analogamente dicasi per l'eventuale prosecuzione prestabilita degli argomenti non esauriti all'ordine del giorno.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma secondo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti all'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 42

Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque e tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti ancora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
 - al Revisore dei Conti.
4. Il Sindaco può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

CAPO II **ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE**

Art. 43 ***Deposito degli atti***

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale: in caso di adunanza convocata in via ordinaria nei tre giorni precedenti e nei due giorni precedenti in caso di seduta straordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

Art. 44 ***Adunanze di prima convocazione***

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno sette Consiglieri, compreso il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello fino a quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione.
I Consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Sindaco che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.
Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti.
Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare.

Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
6. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 45

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno cinque membri del Consiglio, compreso il Sindaco.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al terzo comma dell'art.41.
5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
6. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati dopo quelli previsti per la seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza nei modi stabiliti dall'art.41 del presente Regolamento. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art.41 del presente Regolamento.
7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 46

Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. L'Assessore non Consigliere di cui all'art. 23 dello Statuto comunale, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e della maggioranze per le votazioni.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 47
Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 47.
2. Il dibattito in aula, previa preventiva autorizzazione del Sindaco, potrà essere fonoregistrato da personale comunale, su supporto magnetico che sarà conservato per la durata di almeno dodici mesi a cura del Segretario comunale.
3. Non è consentita eventuale duplicazione dei supporti magnetici se non per procedure giudiziarie.
4. I lavori del Consiglio possono essere ripresi e trasmessi da Radio, TV, via Internet o registrati da privati cittadini, quando abbiano ottenuto preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 48
Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiudere la discussione, senza ulteriori interventi.
Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, quelli della Giunta ed il Segretario comunale e gli addetti in caso di registrazione.

Art. 49
Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità che lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art.4 del presente Regolamento.
2. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei partecipanti non consiglieri.
3. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 50
Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni, comportamenti o decisioni politico-amministrative.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 51

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.
2. i Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Sindaco ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.

Art. 52

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso nei confronti delle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani.
3. La forza pubblica può entrare nella parte della sala destinata ai Consiglieri solo su richiesta del Sindaco.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico interesse, il Sindaco dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli dichiara sospesa la riunione.
Se i disordini non cessano il Presidente, dichiara definitivamente interrotta la seduta.
Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal Regolamento, per il completamento dei lavori.

6. Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento il Sindaco fa esporre nella sala delle adunanze un cartello con le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo.

Art. 53

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Sindaco, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 54

Comunicazioni - Interrogazioni

1. Alla fine dell'adunanza del Consiglio Comunale, il Sindaco effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. La trattazione delle interrogazioni avviene di norma nella parte finale della seduta pubblica.
3. Conclusa la presentazione dell'interrogazione il Sindaco può dare direttamente risposta o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi, salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento.
4. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
5. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
6. Nel caso in cui il Consigliere richieda una risposta scritta alla sua interrogazione, è tenuto a presentare la stessa per iscritto; il Sindaco provvederà a rispondere entro trenta giorni salvo i casi d'urgenza.

Art. 55

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

4. Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 56

Discussione - Norme generali e durata interventi

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Il Sindaco od il relatore replicano agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
3. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni;
 - b) i cinque minuti per le repliche e le controrepliche;
 - c) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale (art. 58), per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno, per dichiarazione di voto e per questione pregiudiziale e sospensiva.
4. Quando il consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
5. Il Sindaco richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se il consigliere, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
6. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, e dopo le eventuali repliche sua e del relatore e le eventuali controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola.

Art. 57

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche dopo la discussione ma prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche dopo la

- discussione ma prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

Art. 58

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno.
Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.

Art.59

Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Sindaco dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – IL VERBALE

Art. 60

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio e, su richiesta del Sindaco, interviene sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
2. Il Segretario, su invito del Sindaco, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.
3. Quando il Segretario comunale ha per legge l'obbligo di astenersi, il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di Segretario con l'obbligo di darne menzione nel verbale. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

Art. 61

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, altro dipendente comunale dallo stesso designato.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo in sintesi e con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.
Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale o allegati al medesimo, purché il relativo testo scritto sia consegnato al Segretario nel corso della seduta.
Qualora un Consigliere richieda che una sua dichiarazione venga riportata testualmente a verbale deve dettarne il testo al Segretario comunale.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 62

Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. All'inizio della riunione il Segretario dà lettura del verbale della seduta precedente ed il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Se nessuno si pronuncia lo pone in votazione.
2. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
Il Sindaco interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata; il Presidente pone pertanto in votazione i verbali inclusa la rettifica.
Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti.
Dopo tali interventi il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
5. La raccolta dei verbali delle sedute del Consiglio comunale è depositata nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
6. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti verbali appartiene alla competenza del Segretario comunale.

PARTE IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

CAPO I
FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO – AMMINISTRATIVO

Art.63
Criteria e modalità

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
 - b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina generale dei tributi e delle tariffe;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa;
 - e) agli indirizzi formalmente rivolti alla Giunta, all'organizzazione generale dell'ente, alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, relativi a tutte le attività del Comune.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi.
4. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali.
5. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

CAPO II
FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO

Art. 64
Criteria e modalità

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico – amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità.

2. Il Revisore dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico – finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
 - c) sottoponendo al Consiglio le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;
 - e) partecipando, se richiesto, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo nonché tutte le volte che sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
3. Il controllo politico – amministrativo sulla gestione delle aziende speciali ed altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente è esercitato dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
4. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico – amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle Commissioni permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate.

PARTE V
LE DELIBERAZIONI

CAPO I
COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 65
La competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art.42 del T.U.E.L., con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni attribuitegli ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art.42 del T.U.E.L., esclusivamente per le variazioni di bilancio.

CAPO II
LE DELIBERAZIONI

Art. 66
Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile dell'area contabile. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
3. Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi, o durante la loro assenza per congedo, malattia ecc... il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dai responsabili dei servizi interessati e dal Segretario comunale.
5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza secondo l'art.23 e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.
6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

Art. 67

Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

CAPO III

LE VOTAZIONI

Art. 68

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 69 e 70.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, giudizi su persone fisiche o altri soggetti giuridici.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.
5. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine seguente:
 - emendamenti soppressivi,
 - emendamenti modificativi,
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati separatamente, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- a) per i regolamenti il Sindaco invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale e tutti gli altri documenti ad esso allegati.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 69

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando nell'ordine i favorevoli, i contrari e gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Art. 70

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri o qualora tale procedura si renda necessaria nel caso di nomine, elezioni, designazioni.
2. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce; il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l'assistenza del Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art.71
Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede. Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.
2. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
3. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.
4. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
5. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
6. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
7. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art.72
Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti ma non possono influenzare l'esito della votazione né in senso positivo né in senso negativo.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Nel caso di votazione infruttuosa su di un argomento all'ordine del giorno, lo stesso non può essere ripresentato nella stessa seduta.
5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio approva" oppure "il Consiglio non approva".
6. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni inerenti nomine, elezioni, designazioni e qualora si votino più nominativi viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art.73
Deliberazioni immediatamente esecutive

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso con le stesse maggioranze di cui al precedente articolo.
2. La dichiarazione di immediata esecutività ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE VI
NOMINE - DESIGNAZIONI - REVOCHE DI RAPPRESENTANTI

Art. 74

Competenza del Consiglio - Termini - Interventi sostitutivi

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina dei propri rappresentanti (Consiglieri comunali) presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati.
2. Le nomine devono essere effettuate entro 60 giorni dalla convalida dei Consiglieri comunali od entro i termini di scadenza del precedente incarico.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75

Entrata in vigore

1. Dopo l'esecutività della deliberazione, il presente Regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della predetta pubblicazione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale.

Art. 76

Diffusione

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neo – eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Sindaco dispone l'invio di copia del Regolamento agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio attualmente in carica.
5. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del Regolamento ai responsabili degli uffici e servizi comunali.